



**IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE**

composto dai sigg.ri magistrati:

Dott. Nicola Tritta

Dott.ssa Simona Delle Site

Dott.ssa Francesca Iaquina

In ordine al reclamo proposto da

PRESIDENTE REL. ED EST.

GIUDICE

GIUDICE

X rappresentata e difesa dall'avv.
dall'avv. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
, in Novara, Baluardo Quintino Sella n.18;

-reclamante-

CONTRO

Y, rappresentata e difesa dall'avv. David Fracchia, dall'avv. Valentina Pini e dall'avv. Paolo Tacchini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Novara, Rotonda Massimo D'Azeglio n. 7;

-resistente-

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.05.2018, letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. **X** ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. esponendo di intrattenere dal 2015 un rapporto di subfornitura con **Y** e di aver ricevuto nel mese di dicembre 2017, la comunicazione dell'interruzione del rapporto commerciale in essere a decorrere dal 31.12.2017. Tale condotta si porrebbe in violazione dell'art. 9 l. 192/1998 integrando un'ipotesi di abuso di dipendenza economica.

Quanto al *periculum* ha evidenziato che la scelta di **Y** di interrompere le relazioni commerciali determinerebbe il rischio di un licenziamento collettivo dei lavoratori di **X** e la definitiva cessazione dell'attività d'impresa.

X ha dunque chiesto al Tribunale di inibire in via interinale a **Y** il recesso dal rapporto di subfornitura e ogni comportamento integrante abuso di dipendenza economica.

Si è costituita **Y** nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica contestando la ricostruzione di fatti proposta dalla ricorrente ed opponendosi alla concessione della tutela cautelare.

In data 27.3.2018 il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ha rigettato la domanda cautelare non ravvisando una situazione di dipendenza economica tra le parti del procedimento, non ravvisando alcun vincolo di esclusiva in capo ad **X**, non ritenendo raggiunta la prova in merito ad investimenti compiuti per svolgere la propria attività in favore di **Y** e alla impossibilità di rinvenire nel mercato altri interlocutori commerciali; ha altresì negato la ricorrenza di una situazione di abuso nell'interruzione delle relazioni commerciali, in quanto tale scelta, oltre ad essere stata tempestivamente comunicata ad **X**, è stata imposta ad **Y** da scelte imprenditoriali di contenimento dei costi da parte della committente **Z**.



2. ☒ propone reclamo al Collegio ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza del Tribunale in composizione monocratica, sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di una situazione di dipendenza economica. La lunga durata delle relazioni commerciali avrebbe ingenerato la legittima aspettativa alla prosecuzione del rapporto; inoltre, l'imposizione da parte di ☒ di standard qualitativi e produttivi rigorosi, di tempistiche di consegna molto serrate e la sussistenza della dipendenza strumentale, avrebbero impedito di fatto ad ☒ di lavorare per altre committenti, nonostante l'assenza di un vincolo formale di esclusiva.

In merito al carattere abusivo del recesso, ☒ ha contestato che il ritiro dei macchinari e del materiale presso l'azienda ricorrente e l'interruzione dei rapporti siano riconducibili ad una scelta del cliente finale ☒, non essendo stata fornita alcuna prova sul punto, dovendosi per contro imputarsi tali comportamenti ad una scelta interna ad ☒ di estromettere ☒ dalle proprie relazioni commerciali.

Si è costituita ☒ anche nel giudizio di reclamo, chiedendo sostanzialmente la conferma del provvedimento di rigetto della tutela interinale per assenza del *fumus boni iuris* per le ragioni già indicate dal Tribunale in composizione monocratica ed ulteriormente argomentando in ordine all'assenza del *periculum in mora*, avendo ☒, nelle more del procedimento cautelare, ultimato la procedura di licenziamento collettivo dei propri dipendenti.

2.1 Il *periculum in mora*

Il reclamo va rigettato in quanto il pericolo imminente, prospettato dal ricorrente nel ricorso ex art. 700 c.p.c., afferente al licenziamento dei lavoratori di ☒ ed all'impossibilità per quest'ultima di continuare ad esercitare attività commerciale, risulta essersi già concretizzato e la tutela cautelare richiesta non risulta più idonea a consentire il ripristino della situazione preesistente all'evento dannoso.

Nella memoria difensiva depositata in data 12.05.2018, ☒ ha dato atto dell'avvenuta conclusione della procedura ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e dell'avvenuto pagamento del TFR degli ex dipendenti di ☒. La circostanza è stata confermata da ☒ all'udienza del 24.5.2018, che sul punto ha rilevato che il mancato pagamento dei propri dipendenti è dipeso dal mancato pagamento del credito vantato nei confronti di ☒.

In diritto va infatti ricordato che il *periculum in mora* deve esser presente non solo al momento della proposizione del ricorso, ma deve permanere anche in corso di causa (Trib. Ivrea, 12/10/2005). Nel caso di specie, non solo il pericolo si è concretizzato nell'evento dannoso in primo grado solo prospettato, ma la tutela richiesta (obbligo positivo di contrarre) non appare più attuabile, posto che la società reclamante, in seguito al licenziamento di tutti i lavoratori, non si trova più nelle condizioni di fornire prestazioni ad ☒ residuando alla stessa il solo rimedio risarcitorio ove ne ricorrano i presupposti.

2.2 Il *fumus boni iuris*

Parimenti il ricorso non merita accoglimento difettando il *fumus boni iuris*, come rilevato dal Tribunale in composizione monocratica con provvedimento immune da censure e che il Tribunale condivide integralmente.

Il divieto di abuso di dipendenza economica sancito dalla legge n. 192/1998 colpisce tutte le condizioni ingiustificatamente gravose cui è sottoposta un'impresa (cliente o fornitrice), che si trovi in uno stato di dipendenza economica rispetto ad una impresa committente, che imponga condizioni eccessivamente squilibrate a proprio vantaggio.

A norma dell'art. 9 della legge citata, "*si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La posizione di dipendenza è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti*"; il tutto, con la previsione, sul piano sanzionatorio, della nullità dei patti attraverso i quali esso è esercitato.



La *ratio* della norma, quindi, è quella di proteggere tutti quei soggetti di mercato, imprese o singoli consumatori, che versano in una situazione di "debolezza", in termini di scarso potere contrattuale, nei confronti di altri soggetti che, al contrario, occupano quelle posizioni che la stessa legislazione definisce "dominanti".

La situazione di "dominio" non è sanzionata di per sé, ma solo se si tramuti dell'eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi, coincidendo l'abuso proprio con la manifestazione di tale eccessivo squilibrio.

Il secondo comma dell'art. 9 chiarisce che *"l'abuso può anche consistere [...] nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto"*.

Lo stato di dipendenza economica, a norma dello stesso articolo 9, ricorre pertanto con la contemporanea presenza di due condizioni; l'impresa dominante può determinare nei rapporti commerciali con la controparte un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi e simultaneamente l'impresa dipendente non può reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

L'accertamento di quest'ultimo aspetto si può idealmente suddividere in due fasi. Una prima fase tesa a verificare se sul mercato sussistano alternative oggettive, a prescindere dalla condizione individuale dell'impresa dipendente (dipendenza cd. oggettiva). La seconda fase volta a stabilire se le alternative in astratto disponibili siano anche reali e soddisfacenti, cioè ragionevoli dal punto di vista dell'impresa dipendente (dipendenza cd. soggettiva).

La giurisprudenza di merito ha enucleato i seguenti fattori di dipendenza soggettiva: la convertibilità e l'ammortamento degli investimenti compiuti dall'impresa dipendente in funzione dei rapporti intrattenuti con la controparte dominante; la durata di tali rapporti; il grado di identificazione dell'impresa dipendente con l'immagine commerciale del fornitore; l'affidamento provocato dall'impresa dominante nella prosecuzione delle relazioni in corso; l'importanza del fatturato realizzato con il partner dominante; l'impossibilità di ricorrere ad altri metodi di fabbricazione; l'irragionevolezza dell'offerta di altre imprese; l'esistenza di specifici vincoli contrattuali.

Premesso quanto sopra, quindi, la parte che agisce invocando la tutela prevista dall'art. 9 della legge 192/1998 deve fornire la prova dell'eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi creato dall'impresa dominante, ravvisabile, per esempio, nella presenza di investimenti specializzati e difficilmente recuperabili in utilizzi alternativi (Trib. Milano, ord. 17.5.2017; Trib. Bergamo, 4.1.2017; Trib. Vercelli, 14.11.2014), nella lunga durata e nella esclusività della relazione tra le due parti, nel ritardo nei pagamenti, nella concentrazione del fatturato verso pochi committenti, nell'assenza di una pattuizione scritta, nonché nella impossibilità per l'impresa dipendente di reperire sul mercato alternative soddisfacenti (Trib. Roma, 24.1.2017).

La giurisprudenza di merito ha altresì escluso che il rapporto di monocommitenza e la dipendenza tecnologica (a fronte dell'uso di macchinari concessi dalla committente in comodato gratuito ed a tempo indeterminato) costituiscano di per sé prova della sussistenza di una situazione di dipendenza economica, laddove la scelta di lavorare per un unico committente non sia stata in alcun modo "imposta" da quest'ultimo né giustificata da circostanze oggettive (ad es. dall'organizzazione di una linea produttiva idonea soltanto a servire le richieste dell'unica committente e non utilizzabile in favore di altri, con investimenti consistenti in tal senso) per l'assenza della possibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti (Trib. Roma, 19.1.2016), ma sia frutto di una scelta imprenditoriale (Trib. Milano, 10.3.2015).

Anche la concessione in comodato gratuito dei macchinari non implica una dipendenza tecnologica, qualora non venga dedotto che si tratti di macchinari non altrimenti reperibili sul mercato e costituisca, per il subfornitore, un risparmio di spesa senza essere legato a particolari esigenze tecnologiche derivanti dal rapporto negoziale in essere con la committente (Trib. Roma, 19.1.2016 cit.).



Correttamente il giudice monocratico ha rilevato che **X** non ha allegato ed ancor meno si è offerta di provare di aver realizzato, nel corso del rapporto commerciale con **Y** investimenti non recuperabili mediante usi alternativi, per l'assenza, nel medesimo mercato rilevante, di attività commerciali analoghe. Non è stata allegata nemmeno l'impossibilità di procurarsi gli strumenti per svolgere le lavorazioni richieste da **Y**, così che le difficoltà riscontrate da **X**, al momento della richiesta di restituzione delle stesse, non può che imputarsi, allo stato degli atti e secondo una valutazione sommaria propria della fase cautelare, ad una scelta compiuta a monte da **X** di contenimento dei costi.

Ciò priva di consistenza il motivo di reclamo concernente il presunto errato giudizio circa l'assenza di un rapporto di esclusiva, poiché tale situazione, quand'anche dimostrata, non vale di per sé a dimostrare che essa sia dipesa dall'assenza di altri interlocutori commerciali nel medesimo mercato rilevante né ad escludere essa sia stata frutto di una libera scelta imprenditoriale di **X**.

Analoghe considerazioni valgono per le deduzioni della reclamante concernenti l'assenza di autonomia strumentale.

I motivi di reclamo non paiono nemmeno idonei a confutare gli argomenti spesi dal giudice *a quo* a sostegno del giudizio sull'assenza di una situazione di abuso per difetto del carattere arbitrario dell'interruzione da parte di **Y** della relazione commerciale con **X**.

L'affermazione della reclamante secondo cui il recesso sarebbe stato comunicato solo 3 giorni prima del termine concesso per la restituzione dei beni strumentali concessi in uso da **Y** oltre a non essere conforme a diritto, come puntualmente rilevato dal giudice *a quo*, poiché non vi è stato recesso, bensì la cessazione degli ordini, appare smentita da quanto affermato da **X** nel ricorso ex art. 700 c.p.c., laddove riconosce che "ad inizio anno 2017

X veniva informata del fatto che a decorrere dal mese di giugno **Y** non avrebbe più inoltrato commesse legate al cliente **Z** a causa della decisione di quest'ultima di riorganizzare la produzione creando un unico punto di raccolta del materiale", circostanza comprovata dalla corrispondenza tra **X** ed **Y** (doc. 5 B/C di parte reclamata) dalla quale si evince il tentativo di quest'ultima di individuare altri clienti per i quali far svolgere attività commerciale da parte di **X**.

Il doc. 8.1 di parte resistente fornisce un principio di prova in ordine alla volontà di **Z** di concentrare i punti di raccolta dei beni lavorati in un unico centro, al fine di contenere le spese di trasporto ed appare idoneo ad escludere in questa fase l'esigibilità da parte di **Y** di un comportamento diverso da quello tenuto, altresì considerati i tentativi di quest'ultima, adeguatamente documentati, di trovare soluzioni alternative volte alla prosecuzione delle relazioni commerciali con **X** mediante il reperimento di altri clienti.

3. Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono definitivamente poste a carico della parte reclamante e quantificate in dispositivo applicati i valori medi di cui al D.M. 55/2014, con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria e per la fase decisionale, a cui non si è dato corso.

A norma dell'art. 13, co. 1 *quater* DPR 115/2002, infine, quando l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

In ossequio ai principi sopra citati, nel caso di specie occorre dare atto della sussistenza del presupposto, a carico del reclamante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.



Rigetta il reclamo proposto da ☒ perché infondato.
Condanna ☒ a rifondere a ☒ le spese del
procedimento, che si liquidano nella complessiva somma di euro 2.500,00, oltre al 15% per
spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto, a carico di ☒, dell'obbligo
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione.
Si comunichi.
Novara, 7.6.2018

Il Presidente estensore
dott. Nicola Tritta

